

tassa di lire 100; » queste altre: « per un'opera inferiore al valore di lire 10,000, e di lire 300 per tutte le altre. »

Domando se l'emendamento del deputato Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

Quale è l'emendamento della Commissione?

SANGUINETTI, relatore. La Commissione, colla sua proposta, conserva la tassa di lire 100 per tutte quelle dichiarazioni d'un'opera di pubblica utilità, la cui entità ecceda le lire 5,000.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Intorno ai due proposti emendamenti mi rimetto alla saviezza della Camera, giacchè sento di non poter dare grande importanza nè all'uno, nè all'altro.

Dirò aver io vissuto sempre in provincie d'Italia, nelle quali, comunque si sieno fatte molte opere di pubblica utilità, è stato non frequente il caso di concedere l'espropriazione. Per grande rispetto alla proprietà privata ciò non si è concesso che in casi rari e per imprese veramente grandiose. Sento che nelle antiche provincie, per la condizione delle cose o per la maggiore facilità che viene da una diversa, e, se vuoi, più normale legislazione sulla materia, è frequente il caso di espropriazioni per causa di pubblica utilità anche per lavori di poco valore in sé; ciò essendo, intendo anch'io che nasce facile l'idea di graduare la tassa, e di non avere una tassa unica, che in qualche caso riesca gravosissima.

Però considero che il principio della gradualità non potrà essere in pratica tale che non metta una sproporzione grandissima nei casi pratici; quindi io mi avvicinerei più al sistema della Commissione, la quale stabilirebbe, al di sopra di un subbietto che esenterebbe da ogni tassa, una tassa fissa, cioè una tassa di semplice documento.

Solamente fo considerare, rispetto ai due emendamenti, se in pratica sia facile, *a parte antea*, stabilire il valore sul quale si debba nell'un caso graduare la tassa, nell'altro caso esentare da essa.

MAZZA. Io reputo che la Camera debba fare buona accoglienza all'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, siccome quello che introduce una maggiore proporzionalità in questa tassa.

La ragione della tassa è già stata esposta dall'onorevole Mellana medesimo. Si tratta d'imporre la dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità. E siccome in questa questione è soprattutto il diritto privato, il diritto della proprietà privata quello che cede al diritto collettivo, al diritto della pubblica utilità, così è bene che l'ente il quale viene a raccogliere cotesto gravissimo vantaggio paghi una tassa proporzionata. Questo circa lo stanziamento legale della tassa di cui si parla.

Ma quando poi occorre di valutare la tassa medesima, egli è evidente che il legislatore debbe anzitutto considerare quali sieno le opere di pubblica utilità a tassare.

La misura della tassa deve ragguagliarsi, per quanto è possibile, all'importanza dell'opera che si tratta di decretare di pubblica utilità.

Queste sono per me cose evidenti, e tali reputo che saranno pure alla Camera.

Siccome però l'introdurre una graduazione che si acconci perfettamente al valore di queste opere che si tratterà di dichiarare d'utilità pubblica non sarebbe praticamente possibile, così credo che debba accogliersi quella proposta che meno si discosti da una certa proporzionalità. E tale essendo appunto la proposta dell'onorevole Mellana, la quale stabilisce una determinata tassa per le opere che sono al disotto

di un dato valore, ed una tassa maggiore per quelle che lo superano, io penso che la Camera debba approvarla, perchè più conforme a quella proporzione che debbe esserci in qualunque imposta, e per conseguenza anche in quella di cui si discute.

Credo che la Camera, per queste molto semplici ragioni, vorrà accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io propongo la soppressione pura e semplice dell'articolo 15.

A mio avviso, il mettere una tassa sopra le dichiarazioni di pubblica utilità, semprechè non interessino direttamente lo Stato, gli è cercare un fatto che si produce troppo raramente e in troppo piccole proporzioni, perchè valga veramente la pena di farne oggetto d'imposta.

Un'altra considerazione, e mi pare di molta importanza, sottopongo alla Camera. Essa è che tutti gli atti d'espropriazione sono già per sé stessi soggetti alle tasse, sia pel registro, sia pel bollo, per modo che queste transazioni sono già nella vera proporzione dell'entità loro ad essere soggette all'imposta.

Quindi, senza dilungarmi di più sopra questa questione, e senza toccare le ragioni che possono venir a stabilire tale gradazione, nel che vedrei enormi difficoltà, e perchè considero che questo provvedimento costerebbe certo di più di quello che possa rendere la tassa, propongo la soppressione pura e semplice di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la soppressione di quest'articolo proposta dal signor Valerio.

(È appoggiata.)

Chi intende approvare questo emendamento soppressivo che consiste nel toglier di mezzo l'articolo 15, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana...

SUSANI. Prima c'è l'emendamento della Commissione che esonera le piccole opere fino a lire cinque mila.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione consiste nel mettere un'altra condizione all'imposizione della tassa.

L'articolo 15 dice: « La dichiarazione di un'opera di pubblica utilità, semprechè non interessi direttamente lo Stato..... »

Ora la Commissione propone che si faccia quest'aggiunta: « e quando l'importo dell'opera ecceda le lire 5,000. »

In questa parte mi sembra abbia consentito il regio commissario.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io ho detto che non annetteva importanza ai due emendamenti, solamente ho richiamato i proponenti e la Camera a vedere se sia facile certificare il valore secondo cui dovrebbe o no applicarsi la tassa.

SUSANI. Prego l'onorevole commissario regio a considerare che in verità non dovrebbe essere molto difficile l'apprezzare il valore dell'opera che si tratta di fare, se, come a mio avviso è sempre il caso, l'autorità per giudicare se si debba o no concedere l'espropriazione per causa di pubblica utilità, domanda l'esposizione dei tipi corredati dalle perizie e da tutte quelle altre notizie che sono necessarie per valutare esattamente la natura e l'importanza dell'opera per la quale si domanda la dichiarazione di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Quando porrò ai voti l'articolo, lo porrò coll'aggiunta della Commissione.